

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

I Sezione Civile

La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:

dott. Carla Fazzini - Presidente

dott. Luisa Poppi - Consigliere

dott. Annarita Donofrio - Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado

tra

YY, assistito e difeso dall'Avv....., con domicilio eletto in via....., Reggio Emilia,

- appellante -

e

XX, ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 04/01/2023, assistita e difesa dall'Avv. ...con domicilio eletto in via...

- appellato -

PUBBLICO MINISTERO

- intervenuto -

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- Con ricorso depositato il 09.07.2019 presso il Tribunale di Reggio Emilia, il signor YY, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la signora XX in data (omissis).(omissis).1994, matrimonio dal quale sono nati i figli J ((omissis).(omissis).1995) e W ((omissis).(omissis).2002), e che con sentenza n. 125/2017 il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato la separazione sulla base delle conclusioni congiunte presentate dalle parti, assegnando la casa familiare alla madre e ponendo in capo al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante la corresponsione di un assegno mensile di € 350,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con affido condiviso della figlia minore W, residenza preferenziale presso la madre e onere di contribuire al mantenimento della sola figlia minore mediante assegno mensile di € 175,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, da corrispondersi direttamente alla figlia, ed eliminazione di qualsiasi obbligo di mantenimento del figlio ormai economicamente autosufficiente.

Si costituiva in data 06.12.2019 XX, aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo disporsi l'onere in capo al YY di contribuire al mantenimento del figlio J — maggiorenne ma non autosufficiente — mediante l'assegno mensile di € 175,00 e al mantenimento della figlia minore W mediante l'assegno mensile di € 300,00, oltre le spese straordinarie.

Chiedeva infine disporsi in suo favore l'assegno divorzile di € 300,00 e di confermare l'assegnazione della casa familiare.

Con sentenza n. 4/2022, pubblicata il 04/01/2022, il Tribunale di Reggio Emilia dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio; riconosceva la maggiore età ed autosufficienza economica raggiunta da entrambi i figli nel corso del procedimento, figli non più conviventi con la madre, ed escludeva qualsiasi obbligo di mantenimento in loro favore; fissava in € 300,00 mensili un assegno divorzile in favore della moglie.

Il Tribunale, all'esito di un esame comparato della situazione reddituale delle parti, ha constatato la sussistenza di una palese disparità tra i coniugi, tenuto conto che il ricorrente lavora come guardia giurata a tempo indeterminato alle dipendenze di (omissis) Soc. Coop. dal 18.06.2003, con redditi annui dichiarati pari ad € 21.500,00 (2016), € 20.705,00 (2017) ed € 20.000,00 (2018), corrispondenti ad una media mensile pari a circa € 1.700,00, mentre la moglie è disoccupata ed è attualmente ospite presso l'abitazione del figlio.

Ha altresì precisato che, ai fini della determinazione della posizione reddituale del YY, non può tenersi conto del decremento economico subito dall'esecuzione forzata azionata dalla moglie per il recupero di somme dovute a titolo di mantenimento dei figli, né il resistente ha documentato esborsi a titolo di canoni di locazione per la propria sistemazione abitativa.

Il Tribunale ha poi osservato che la signora XX è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, è disoccupata e non ha una propria fonte di reddito, avendo svolto, durante il matrimonio, soltanto lavori saltuari con contratti a tempo determinato, che le hanno garantito un reddito mensile estremamente modesto (l'ultima occupazione, circa € 500,00 mensili), non idoneo a garantirle l'autosufficienza economica.

Peraltro, l'età della XX (54 anni) e il suo titolo di studio (licenza media inferiore), portano, a parere del Tribunale, ad escludere che la stessa possa reperire occupazioni lavorative che le consentano di percepire redditi adeguati a garantirle indipendenza economica, né la sua condizione lavorativa è destinata a migliorare fino a quando potrà accedere al pensionamento.

Tenuto conto, infine, della durata del matrimonio — 21 anni — della disparità reddituale tra le parti e della circostanza che il ricorrente non deve più versare l'assegno di mantenimento dei figli, il Collegio ha quantificato in € 300,00 l'assegno divorzile posto in capo al signor YY, precisando trattarsi di assegno con funzione assistenziale.

Il Tribunale ha compensato le spese di lite alla luce della soccombenza reciproca delle parti.

2.- Con citazione regolarmente notificata, YY ha impugnato detta sentenza limitatamente all'assegno divorzile, deducendo che il Tribunale avrebbe attribuito alla XX l'assegno con funzione assistenziale, senza alcuna prova della riconducibilità dell'inadeguatezza dei mezzi propri e dell'incapacità di procurarseli a scelte endofamiliari condivise con il coniuge e ad aspettative professionali ed economiche sacrificate.

Il Tribunale avrebbe indebitamente operato un'inversione dell'onere probatorio e fondato il proprio convincimento su una presunzione semplice, non fondata su indizi gravi, precisi e concordanti, secondo cui «..la XX, in costanza di matrimonio, nei 17 mesi che vanno dal 28.02.2014 sino al momento in cui, in data 05.08.2015, i coniugi di fatto si sono separati, è rimasta disoccupata sicché è ragionevole presumere che il ricorrente, durante tale periodo, avesse implicitamente accettato e tollerato che la moglie non lavorasse, in mancanza di allegazioni o prove di segno contrario.».

Il Tribunale, lamenta il YY, sarebbe giunto a tale conclusione omettendo di considerare circostanze del tutto pacifiche: l'intollerabilità dell'unione matrimoniale a partire dal 28.02.2014 fino alla data della separazione, con l'inizio della relazione con una nuova compagna da parte del YY; lo svolgimento continuo da parte della XX di lavori modesti a tempo determinato durante il matrimonio; l'essere stato il suo percorso formativo dettato da sue scelte personali, rifiutando anzi, nel 2008, di conseguire il certificato di qualifica professionale di OSS, con conseguente cessazione del rapporto di lavoro con l'Arcispedale Sanata Maria Nuova di Reggio Emilia; l'aver sempre sostenuto l'appellata spese mensili per canone di locazione e utenze, verosimilmente pagate con proventi di lavoro irregolare, non essendo a tal fine sufficiente il mantenimento di € 300,00 versato dal marito per i figli.

In definitiva, la XX non avrebbe dimostrato di trovarsi incolpevolmente priva di stabile occupazione lavorativa, essendosi solo limitata a dedurre la propria disoccupazione, senza nemmeno indicare le ragioni della risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato nell'ottobre 2018 e mai più rinnovato e senza nulla provare, con riguardo al periodo successivo, in ordine alla ricerca di una diversa occupazione ovvero alle ragioni per cui le sarebbe precluso lavorare.

Pertanto, il YY chiede alla Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza n. 4/2022 del Tribunale di Reggio Emilia, la revoca della statuizione dell'assegno divorzile.

3.- Con comparsa di costituzione e risposta dep. 16.1.2023 si è costituita in giudizio XX, chiedendo il rigetto dell'appello.

L'appellata, anzitutto, assume di essere stata costretta a rinunciare a percorsi formativi proprio a causa della condizione di precarietà e ristrettezza in cui versava e che, pertanto, non corrisponde al vero che il proprio percorso lavorativo sia stato precluso da scelte personali, non avendo ella mai avuto la possibilità economica di conseguire il certificato di qualifica professionale di OSS.

Rappresenta, inoltre, di essersi dovuta trasferire nel frattempo presso l'abitazione del figlio J, non disponendo di mezzi sufficienti per reperire un'autonoma abitazione e di essere quindi costretta a chiedere aiuto al figlio anche per i bisogni primari.

Precisa che, a causa dei problemi di salute e di un intervento chirurgico subito alla mano, ad oggi non riesce a svolgere lavori implicanti manualità. Ribadisce di essere disoccupata dal 2015, che la sua condizione anagrafica (55 anni) e formativa non è tale da garantirle redditi adeguati e che la sua situazione lavorativa, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, non è destinata a migliorare.

Rappresenta, infine, di aver sporto denuncia-querela in data 27.07.2022 nei confronti dell'ex coniuge per violazione degli obblighi assistenziali art. 570 c.p. e 388 c.p.

4.- All'ultima udienza del 3.2.2023 le parti si sono riportate agli atti.

Il Pubblico Ministro ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.

5.- La sentenza Cassazione Sezioni Unite n. 18287/2018 ha statuito che «...ai sensi della L. n. 898/1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.».

La ratio dell'attribuzione dell'emolumento in questione è da individuare nella solidarietà post coniugale ove, in presenza di una marcata disparità tra le condizioni economico-redдитuali delle parti, l'assegno svolge una funzione equilibratrice dei redditi, finalizzata non già alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex

coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale.

Superando la rigida distinzione sviluppatasi nel tempo tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile, le Sezioni Unite hanno quindi rimarcato la necessità di una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori di cui all'art. 5 L. Div. (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla vita familiare, reddito delle parti, durata del matrimonio, età del richiedente), evidenziando le plurime funzioni proprie dell'assegno, ovvero assistenziale (in considerazione dell'assenza di reddito e di mezzi adeguati in capo al richiedente e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive), compensative-perequative (considerata la necessità di riconoscere un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento di un'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione del patrimonio comune e individuale, sulla base di scelte condivise, considerato il legame tra le capacità professionali e reddituali del coniuge forte e l'apporto fornito e i sacrifici sopportati dall'altro in costanza di matrimonio anche in rapporto alla sua durata e all'età del richiedente) e risarcitoria (in considerazione dell'eventuale responsabilità del coniuge "forte" nella definitiva crisi del rapporto coniugale).

Nello stesso solco si pongono le pronunce successive ed in particolare l'ordinanza Cass. n. 5603/2020 secondo la quale l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge ha natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

Alla luce dei principi sopra enunciati l'assegno divorzile potrà essere riconosciuto solo qualora dagli atti di causa risulti che l'esistenza dello squilibrio reddituale fra i coniugi sia imputabile ai sacrifici effettuati dal richiedente in nome della vita familiare, in ossequio al criterio perequativo-compensativo, oppure a una condizione personale dello stesso riguardante l'età, la salute o la capacità lavorativa come previsto dal criterio assistenziale. In altri termini, i parametri a cui deve fare riferimento il giudice per riconoscere il diritto al mantenimento a favore di una parte, in sede di divorzio, sono: la durata del matrimonio, il contributo fornito alla conduzione familiare, le future potenzialità reddituali e l'età del richiedente.

Nel caso di specie, il matrimonio è durato 23 anni e dagli atti risulta che in sede di separazione, pronunciata su conclusioni congiunte, le parti non avevano previsto alcun assegno in favore della moglie, che pure all'epoca era disoccupata.

Non risulta minimamente provato che il patrimonio familiare e personale del YY sia frutto anche del sacrificio di aspettative professionali della moglie concordate nel corso del matrimonio.

Il Tribunale ha peraltro espressamente riconosciuto all'assegno funzione assistenziale, senza tener conto che la moglie ha sempre lavorato nel corso del matrimonio, con lavori consoni ai suoi titoli di studi, non ha sacrificato le sue aspettative professionali per scelte condivise e non ha avanzato alcuna richiesta di mantenimento in sede di separazione, ove la causa si è chiusa su conclusioni congiunte. La stessa ha oggi 55 anni e non risultano documentate specifiche inabilità al lavoro.

Né è condivisibile il rilievo dato dal Tribunale al periodo di disoccupazione della XX da circa un anno e mezzo al momento della separazione, sia alla luce della precarietà che ha sempre caratterizzato la sua vita lavorativa, sia in relazione soprattutto alla mancata richiesta di assegno in sede di separazione.

Per tutti tali motivi merita accoglimento la domanda dell'appellante volta alla parziale riforma della sentenza impugnata, con revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie.

La totale soccombenza complessiva della XX rispetto all'intero giudizio di primo e secondo grado induce alla sua condanna come in dispositivo per la soccombenza, considerati valori bassi per la scarsa complessità della causa e la mancanza della fase di trattazione e di scritti conclusivi per l'appello.

PQM

La Corte definitivamente pronunciando, così provvede:

in parziale riforma della sentenza impugnata revoca l'assegno divorzile ivi disposto in favore di XX;

condanna XX alle spese di lite in favore di controparte che liquida per compensi in € 3.972,00 per il primo grado e in € 2.554,00 per il secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile il 3.2.2023

Il Consigliere estensore

Dott. Annarita Donofrio

Il Presidente

dott. Carla Fazzini